



UNIONE NAZIONALE  
MUTILATI PER SERVIZIO  
Sede Centrale  
Ten.Col. Giovanni Quagliotti  
G.I. per Servizio

ROMA... 26-01-2014 .....

Prot. n. 170674 /U.L.

Ai Consigli Regionali UNMS  
Ai Componenti del Com.Esecutivo

Ai Componenti del CCS  
Alle Sezioni Prov.li UNMS  
Alle Sottosezioni UNMS

LORO SEDI

Circolare n.3118

Oggetto: Vittime del dovere – esenzione fiscale trattamenti pensionistici

Come già evidenziato in occasione della riunione del Consiglio nazionale del 30 novembre scorso, la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) all'art. 1 comma 211, ha previsto che *“i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti sono esenti dall'imposta sui redditi (IRPEF).”*

Presi contatti con il MEF – Dipartimento dell'Amministrazione generale – personale e servizi - c'è stato evidenziato come, recentemente, vi siano stati incontri tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS per adottare le modalità applicative. In considerazione, però, che alcuni benefici sono collegati **solo a specifiche percentuali di invalidità (25 o 80%) o ai superstiti**, il Dipartimento ha consigliato, in attesa di eventuali circolari applicative, che i vari destinatari/beneficiari prendano contatti con le sedi provinciali dell'INPS o della Ragioneria territoriale dello Stato che gestiscono la propria partita di pensione per segnalare, cautelativamente, la propria posizione.

Appena in possesso, forniremo ulteriori indicazioni

Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale  
(cav. Antonino Mondello)

MM/

00198 Roma – Via Savoia, 84 – Tel. 0685300526 - 0685300536 – 0685300518 Fax  
E-mail: [info@unms.it](mailto:info@unms.it) – [www.unms.it](http://www.unms.it) - C.F. 80086270586

Att. 1

lee. 1

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Il Direttore Generale**

**Roma, 26-01-2017**

**Messaggio n. 368**

**OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 – all'art.1, comma 211, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Per quanto sopra i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni ivi richiamate vengono esentati dall'IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

Al riguardo, si precisa che, sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016; come noto, infatti, tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell'anno successivo a quello di riferimento.

L'esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d'ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni disponibili presso questo Istituto. Con successivo messaggio sarà illustrata l'attività massiva di esenzione.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele